

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO

Ex O.P.C.M. 09 luglio 2010, n. 3887

presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Via Catania n. 2 - Palermo

**PIANO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

MAGGIO 2012

ALLEGATO 1

Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Protezione Civile

del 11/11/2010 prot. n. DPC/CG/0085372



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Prot n° DPC/CG/0085372

del 11/11/2010

----- USCITA Roma -----

Prot. N°

Risposta al Foglio del

N°

Al Presidente della Regione Siciliana
Commissario delegato ex DPCM 9
luglio 2010

e, p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Direzione generale per la tutela del
territorio e delle risorse idriche

OGGETTO: Stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della regione siciliana
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 9 luglio 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani.

Con riferimento al documento recante "Revisione del Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani - Linee guida e strategie di intervento", redatto dalla S.V. ed anticipato per e-mail allo scrivente Dipartimento con nota del 14 ottobre u.s., per l'acquisizione dell'intesa prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Dall'esame tecnico del suddetto Piano, inviato tardivamente rispetto al termine di 60 giorni previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887/2010, questo Dipartimento ritiene che gli adeguamenti ivi apportati risultano inadeguati rispetto alle finalità preposte per le motivazioni di seguito elencate:

- il documento non contiene i cronoprogrammi cui commisurare il raggiungimento degli obiettivi declinati per le diverse fasi, né, tanto meno, quantifica la durata della fase emergenziale e di quella transitoria;

STAMPATO IN ITALIA PER IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Re

Foglio n. 2

- nella fase "a regime" è prevista la realizzazione di impianti per la valorizzazione energetica dei rifiuti urbani residui: tenuto conto che i tempi occorrenti per pianificare, autorizzare e costruire gli impianti di termovalorizzazione non sono inferiori ai quattro anni, sarebbe opportuno che, laddove si optasse per la loro presenza nel ciclo, le relative attività fossero inserite nel Piano ed avviate sin dalla prima fase "emergenziale", così come previsto dall'ordinanza 3887 all'art. 4, comma 1;
- non è presente alcuna stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, come stabilito dalla normativa vigente, nè tanto meno dei costi di investimento per la realizzazione del sistema impiantistico regionale;
- il tema delle raccolte differenziate, trattato nel documento principale e nell'Allegato 3, non affronta gli aspetti economici dei diversi modelli organizzativi proposti, né quello delle sostenibilità delle tariffe per gli utenti finali. Tali aspetti assumono un ruolo centrale in una pianificazione di settore che, seppur di carattere emergenziale, deve confrontarsi con la futura sostenibilità economico finanziaria di un ciclo integrato che già oggi presenta un elevato livello di criticità;
- la programmazione relativa all'ampliamento delle discariche pubbliche esistenti e/o nuove, sufficiente a soddisfare il fabbisogno del conferimento dei rifiuti per almeno tre anni (art. 9, L.R. 9/2010), sembra essere oltremodo superiore ai tempi dettati dalla normativa regionale, anche in considerazione dell'implementazione degli altri sistemi di trattamento dei rifiuti nel periodo emergenziale;
- non è ben definito quali parti del Piano della Gestione dei Rifiuti in Sicilia del 2002 non siano da intendersi più in vigore e quali, al contrario, mantengano, ad oggi, validità. Sebbene, inoltre, siano da considerarsi tuttora valide, è indubbio che il Piano del 2002 non possa assumersi quale strumento di riferimento attuale, sia per la normativa di riferimento (D. Lgs. 22/97), che per gli ambiti territoriali ottimali considerati quale base di programmazione, attualmente ridefiniti ai sensi dell'art. 5 della L.R. 9/2010, " *per i quali il Piano regionale costituisce la sede per il*

Foglio n. 3

riscontro dell'adeguatezza della nuova delimitazione degli ATO rispetto agli obiettivi generali del Piano stesso." (art. 5, comma 2 della L.R. 9/2010);

- non è ben chiaro quali siano i tempi previsti per la predisposizione del Piano di dettaglio degli interventi infrastrutturali, previsto "nell'immediato ed in regime emergenziale" (paragrafo 6 del citato documento) e se esso debba considerarsi integrazione al citato adeguamento, che in tal caso necessiterebbe l'approvazione del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare;
- infine, oltre a non essere presente una programmazione puntuale e precisa delle azioni e degli interventi da attuare, non si trova piena corrispondenza tra i contenuti del suddetto documento e quelli previsti in un Piano regionale, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Da quanto sopra esposto lo scrivente Dipartimento non ritiene che sussistano i presupposti per fornire, in relazione al Piano in questione, l'intesa prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887/2010.

Si resta comunque a disposizione per ogni consentita forma di collaborazione volta alla necessaria implementazione del Piano per assicurarne la tempestiva adozione ai fini del superamento dell'emergenza.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Guido Bertolaso

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE